



Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **16** Del **30-06-20**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, presso Palazzina servizi sociali di Pistrino, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PALADINO ENEA	P	QUARTUCCI DANIELE	P
CARLINI PAOLO	P	ROMANO NUNZIO	P
CONTI ANNA	P	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
FEDELE SAMUEL	P	SERINI FRANCESCO	P
CEPPODOMO ROMANO	P	TAPPINI CRISTINA	P
GIANNELLI PAOLA	P	BOSCHI CHIARA	P
CIRIGNONI VALENTINA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PALADINO ENEA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
----------------------------------	----------	----------------------------	----------

Il sottoscritto Mencarelli Marzia, Istruttore di Segreteria, certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

Istruttore di Segreteria
Mencarelli Marzia

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'assessore al Bilancio;
UDITO il dibattito di cui al resoconto della odierna seduta;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che il Comune di Citerna applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- La deliberazione sopra richiamata, oltre a disciplinare un nuovo metodo di determinazione tariffaria estremamente complesso, definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo lo schema che di seguito sinteticamente si riporta:
 - Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario "c.d. grezzo" e lo trasmette per la sua integrazione e validazione all'ente territorialmente competente (EGATO) che nel caso del Comune di Citerna è rappresentato dall'AURI;
 - L'AURI, effettua la procedura di validazione – procedura che deve effettuare con riferimento ai piani finanziari di tutti i comuni appartenenti ai diversi ambiti territoriale in cui è suddiviso il territorio della Regione - assumendo le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad il PEF come ridefinito dalla medesima ad ARERA;
 - ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa in relazione alla disciplina regolatoria deliberata ed approva il Piano o può proporre modifiche;
 - Ai fini della determinazione delle Tariffe della Tari il Comune è autorizzato ad utilizzare il PEF come validato e verificato dall'autorità competente (AURI) a prescindere dalla definitiva approvazione da parte di ARERA, le cui eventuali osservazioni potranno essere applicate in un momento successivo;

PRESO ATTO:



- che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in fase di prima applicazione, diffuse difficoltà sia da parte dei diversi soggetti gestori nella corretta quantificazione economica dei costi dei servizi in base ai nuovi criteri, sia da parte dell'AURI nel supportare efficacemente i soggetti coinvolti nell'elaborazione di quanto richiesto e nell'esaminare e verificare la grande quantità di dati e documenti trasmessi;
- che, tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- che ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari da parte dell'AURI;
- che, pertanto, ad oggi il Comune di Citerna non dispone di un Piano Economico Finanziario validato da AURI che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020 e conseguentemente per andare all'approvazione del bilancio di previsione;
- che in base agli esiti degli incontri con la dirigenza dell'Auri appare piuttosto incerto il momento in cui il Comune potrà avere la disponibilità del PEF validato come richiesto;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31.07.2020 ai sensi dell'art.107, comma 2, del D.L.18/2020 come convertito con modificazione con la L. n.27 del 24 aprile 2020;

PRECISATO che l'approvazione delle Tariffe Tari per l'anno 2020 è condizione necessaria ed imprescindibile per consentire l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 che, a sua volta, rappresenta per questa Amministrazione un adempimento indifferibile, per poter garantire il corretto ed efficace proseguimento dell'attività amministrativa;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art.107 del D.L. n.18/2020, convertito in legge con modificazioni che di seguito si riporta:

“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

RITENUTO, necessario ed opportuno, per le motivazioni sopra accennate, avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dal citato art.107, comma 5, del D.L.18/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 9 marzo 2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario dell'Imposta unica comunale-componente tributaria Tari per il triennio 2019-2021 e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2019”.



COPIA ORIGINALE

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 stabilendo in particolare che:

- 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
 - b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".*

RITENUTO, per tutto quanto sopra, avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dal citato art.107, comma 5, del D.L.18/2020 e conseguentemente:

- determinare per il 2020 le tariffe sulla base del PEF 2019 e di ogni altra indicazione metodologica e di dettaglio contenuta nelle premesse della citata deliberazione C.C. n. 8 del 9 marzo 2019 inerente l'approvazione del PEF 2019 e dell'articolazione tariffaria Tari per lo stesso anno, ed in maniera tale da assicurare la copertura dei costi del servizio così come definiti nel PEF medesimo;
- di ricondurre alla categoria 9 "Banche ed altri istituti di credito" gli studi professionali già compresi nella categoria 8, in osservanza del citato articolo 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina della Tari" vigente approvato con propria delibera n. 34 dell' 11 agosto 2014;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 738 della legge n. 160/2019, a partire dall'esercizio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la nuova Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere della I commissione consiliare nella seduta del 25 giugno 2020;

CON VOTI FAVOREVOLI nove e contrari quattro (Barberi Nucci, Serini, Tappini e Boschi) espressi per alza di mano dai tredici consiglieri;

DELIBERA

1) **DI AVVALERSI** della facoltà concessa ai Comuni dal citato art.107, comma 5, del D.L.18/2020 e conseguentemente:

- determinare per il 2020 le tariffe sulla base del PEF 2019 e di ogni altra indicazione metodologica e di dettaglio contenuta nelle premesse della citata deliberazione C.C. n. 8 del 09.03.2019 inerente l'approvazione del PEF 2019 e dell'articolazione tariffaria Tari per lo stesso anno, ed in maniera tale da assicurare la copertura dei costi del servizio così come definiti nel PEF medesimo, dando atto che in osservanza dell'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del



COPIA ORIGINALE

D.P.R. n. 158/99 gli studi professionali sono inseriti nella categoria n. 9 “Banche e istituti di credito” conseguentemente ridenominata “Banche, istituti di credito e studi professionali”;

2) DI STABILIRE che alla copertura degli oneri finanziari correlati alle agevolazioni obbligatorie previste dalla Deliberazione ARERA n.158/2020, da stimare puntualmente nell’entità, si provvederà, anche con fondi propri di bilancio, all’esito delle definitive determinazioni assunte dalla autorità di disciplina;

3) DI DARE ATTO che, sempre in applicazione dei disposti del comma 5 dell’art.107 del D.L. n.18/2020, il Comune provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito nei tre anni, a decorrere dal 2021, sulla base delle determinazioni che verranno successivamente assunte da questo Consiglio Comunale;

4) DI DARE altresì ATTO che a seguito dell’abolizione della IUC, con esclusione della TARI, ai sensi dell’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, il vigente regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 34 dell’ 11 agosto 2014 resta in vigore in quanto applicabile;

5) DI DICHIARARE, con successiva separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 30-06-20

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 30-06-20

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dr. PALADINO ENEA